

Open Unico

**Assicurazione mista speciale
a premio unico
con rivalutazione del capitale
Tariffa: 35U**



ASSICURAZIONE MISTA SPECIALE A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa - **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della stipulazione del contratto** - ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter valutare in modo corretto e completo l'opportunità di sottoscrivere l'assicurazione vita denominata "Assicurazione mista speciale a premio unico con rivalutazione del capitale" (tariffa 35U).

La presente informativa precontrattuale e quelle da fornire in corso di contratto, relative alla suddetta tipologia di assicurazioni, sono regolate da specifiche disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

La presente Nota Informativa non e' soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

FONDIARIA-SAI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con "Societa'") ha sede legale e direzione generale in Italia - Sede e Direzione di Firenze in Piazza della Liberta' 6 e Direzione di Torino in Corso Galileo Galilei 12 - ed e' autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art.65 R.D.L. 29/4/1923 n. 966.

Per tutte le comunicazioni alla Societa' concernenti il contratto in corso, il Contraente potra' avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Societa' al collocamento, al quale e' assegnata la polizza (l'elenco dei soggetti abilitati e' disponibile presso la Direzione della Societa'), oppure potra' inviare le stesse direttamente a:

FONDIARIA - SAI S.p.A. - DIVISIONE SAI
Direzione Vita
Corso Galileo Galilei n. 12, 10126 TORINO
Fax: +39.011.6533655

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE

2.1 Prestazioni

Con l' "Assicurazione mista speciale a premio unico con rivalutazione del capitale" la Societa' si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato:

- alla scadenza del contratto, se l'Assicurato sara' allora in vita,
oppure,

- al decesso dell'Assicurato, se si verifica prima di tale data.

Il capitale assicurato si acquisisce mediante versamento di un premio unico dovuto inizialmente e di eventuali premi unici aggiuntivi facoltativi, e si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute, di cui al successivo punto 2.4.

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato e' uguale al premio stesso diminuito delle spese indicate al successivo punto 2.3.

Con la sottoscrizione di questa assicurazione si acquisiscono i seguenti benefici:

- il diritto alla riscossione di un capitale, in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata del contratto;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione separata degli investimenti a cui e' collegato il contratto;
- la garanzia del consolidamento, e cioe' la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite; pertanto, in ciascun anno, il capitale assicurato non puo' diminuire;
- la garanzia del valore minimo del capitale acquisito, grazie all'attribuzione di un interesse annuo sotto forma di misura annua minima di rivalutazione (2% per almeno 10 anni);
- la possibilita' di versare premi unici aggiuntivi;
- in alternativa al riscatto totale, la possibilita' di effettuare riscatti parziali;

- la possibilita' di chiedere la conversione, totale o parziale, del capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, in una delle seguenti prestazioni di rendita (alle condizioni che saranno allora in vigore e purché l'eta' raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni e l'importo annuo della rendita non risulti inferiore a quello dell'assegno sociale stabilito dalla legge):
 - una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
 - una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato) e, successivamente, finché l'Assicurato è in vita;
 - una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore dell'Assicurato superstite finché in vita.

2.2 Durata del contratto

La durata del contratto verrà fissata in relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e compatibilmente con l'età dell'Assicurato; in ogni caso, non potrà essere inferiore a 5 anni né superiore a 25 anni.

2.3 Informazioni sui premi

L'assicurazione richiede il versamento alla Società, tramite il competente soggetto abilitato, di un premio unico anticipato non frazionabile di almeno Euro 10.000,00.

Inoltre, il Contraente può effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 1.000,00 e previo accordo con la Società.

Oltre al premio, devono essere corrisposti i seguenti diritti:

- diritti di ingresso di Euro 15,00, dovuti insieme al premio unico iniziale,
- diritti di quietanza di Euro 1,00, dovuti insieme a ciascun premio unico aggiuntivo.

La formula di pagamento del premio sopra descritta ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumulazione estremamente flessibile, che consente sia di concentrare all'origine l'esborso complessivo (premio unico iniziale), sia di integrare successivamente le prestazioni assicurate impiegando il risparmio eventualmente accumulato (premi unici aggiuntivi).

La Società trattiene una percentuale di ciascun premio unico versato (iniziale o aggiuntivo). Il suddetto caricamento proporzionale è indicato nella seguente tabella in funzione del "capitale netto investito", cioè dell'ammontare dei premi complessivamente versati (compreso quello oggetto del calcolo) diminuito del capitale riscattato con eventuali riscatti parziali.

Capitale netto investito	Caricamento proporzionale
fino a Euro 49.999,99	4,0%
da Euro 50.000,00 a Euro 99.999,99	3,0%
da Euro 100.000,00 a Euro 199.999,99	2,0%
da Euro 200.000,00	1,0%

Per l'amministrazione del contratto è dovuta una commissione annua di Euro 20,00, prelevata dal capitale assicurato in occasione di ciascuna rivalutazione. La suddetta commissione annua verrà proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno e l'importo prelevato non potrà comunque superare quello degli interessi maturati per rivalutazione.

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento dei premi, il Contraente dovrà versare i premi alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all'ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dal competente soggetto abilitato, purché in qualità di Agente della stessa;
- bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di Agente della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta.

Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite il competente soggetto abilitato che verrà appositamente indicato dalla Società.

2.4 Modalita' di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili - Rivalutazione

La forma assicurativa descritta è collegata alla Gestione "NUOVA PRESS 2000", una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento riportato in polizza.

Per attestarne la correttezza, la Gestione viene annualmente certificata da una Società di revisione contabile iscritta all'Albo previsto dalla legge.

Il rendimento realizzato dalla Gestione, diminuito della commissione annua di gestione di seguito definita, viene annualmente attribuito al contratto (beneficio finanziario) a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato.

La commissione annua di gestione si ottiene sommando le seguenti due componenti:

- una commissione base, indicata nella seguente tabella in funzione del "capitale netto investito" alla data di rivalutazione considerata:

Capitale netto investito	Commissione base
fino a Euro 99.999,99	0,8%
da Euro 100.000,00	0,7%

- una commissione di performance, pari al 20% dell'eventuale eccedenza del rendimento realizzato rispetto al 5%.

La progressiva maggiorazione del capitale assicurato avviene aggiungendo gli interessi maturati per rivalutazione, diminuiti della commissione di amministrazione del contratto di cui al precedente punto 2.3. Gli interessi maturati si determinano in base alla misura annua di rivalutazione, che è uguale al rendimento annuo attribuito e non può risultare inferiore alla misura annua minima garantita che, per i primi 10 anni, è pari al 2%.

Trascorsi i primi 10 anni, la Società si riserva la facoltà di rideterminare la misura annua minima di rivalutazione, dandone comunicazione al Contraente almeno 30 giorni prima dell'anniversario della decorrenza del contratto dal quale ha effetto la rideterminazione stessa; ogni ulteriore rideterminazione potrà avvenire a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni da quella precedente.

La rivalutazione di ciascun capitale acquisito decorre dalla data di versamento del relativo premio.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della Gestione e che gli stessi sono espressi senza tenere conto degli effetti dell'inflazione.

Nel progetto esemplificativo è comunque indicato anche il capitale minimo assicurato alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, per effetto della rivalutazione minima garantita contrattualmente per i primi 10 anni.

2.5 Risoluzione del contratto

Il Contraente può esercitare il diritto al riscatto totale o parziale, facendone richiesta alla Società mediante raccomandata A.R. o telefax. In caso di riscatto totale il contratto si risolve definitivamente.

Il riscatto parziale può essere chiesto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.

2.6 Riscatto

Nel progetto esemplificativo allegato, con riferimento alle ipotesi specificate, sono riportati i valori del riscatto totale determinati in ciascuno degli anni indicati.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta; se, però, viene chiesto prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza, il suddetto valore viene ridotto dell'1,5%.

Il valore di riscatto via via maturato in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni effettivamente riconosciute è garantito.

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano assicurativo inizialmente stabilito. In particolare, l'operazione di riscatto, in quanto modifica l'equilibrio economico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione.

Pertanto il Contraente deve valutare con particolare attenzione, prima della stipulazione:

- l'impegno che si sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio;
- le conseguenze, generalmente negative, che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se effettuata contestualmente alla stipulazione di un altro contratto presso la stessa o un'altra Compagnia.

In alternativa al riscatto totale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può considerare la possibilità di riscattare solo una parte del capitale assicurato (riscatto parziale). Il primo riscatto parziale di ciascun anno è gratuito, quindi il suo valore è pari all'intero

capitale riscattato; da ciascuno di quelli successivi sarà invece trattenuta una commissione di Euro 25,00. Il riscatto parziale verrà concesso a condizione che il capitale riscattato sia almeno pari a Euro 2.500,00 e che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a Euro 10.000,00.

2.7 Pagamenti della Società'

La Società' effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente soggetto abilitato, dietro presentazione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici.

Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - come definita in relazione all'evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società' effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

2.8 Conclusione del contratto. Diritto di revoca della proposta e di recesso

Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società' tramite raccomandata A.R. o telefax. In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, al netto delle spese di Euro 50,00, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società' della suddetta comunicazione.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la comunicazione scritta, firmata dalla Società', di accettazione della proposta di assicurazione - anche mediante consegna della polizza - oppure, in assenza della proposta, nel giorno in cui la polizza firmata dalla Società' viene sottoscritta dal Contraente.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società' con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società' rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto, diminuito di Euro 50,00 quale recupero delle spese sostenute.

2.9 Aspetti legali e fiscali

Legislazione e lingua applicabili

Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è redatto, di norma, in lingua italiana.

Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società' in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il

diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente di rischio, che viene appositamente indicata dalla Società'.

L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all'1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall'IRPEF.

Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale - è necessario fare le seguenti distinzioni:

- Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società' per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% e con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tenere conto che il reddito si è formato in un periodo pluriennale. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, l'equalizzatore non è operativo (non è stato emanato il relativo decreto applicativo) ed è prevista la sua abrogazione.
- La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti dell'eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione; le rate di rendita, limitatamente all'importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società' in veste di sostituto di imposta.

In ogni caso, le somme percepite nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione (non si applica quindi l'imposta sostitutiva).

2.10 Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società':

FONDIARIA-SAI S.p.A.

Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti

Corso Galileo Galilei n. 12, 10126 TORINO

Fax: +39.011.6533745

e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società'. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Annualmente la Società' comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato, per effetto della rivalutazione prevista dal contratto, oppure la corrispondente misura di aumento.

Inoltre il Contraente potrà chiedere alla Società' ogni informazione relativa al contratto. La Società' fornirà sollecitamente, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo con particolare riferimento al valore di riscatto maturato e al riepilogo dei premi pagati.

Al Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.

INFORMATIVA

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformita' dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Societa' - in qualita' di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalita' assicurative

La Societa' tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa gia' detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonche' gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, a cui la Societa' e' autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potra' essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Societa' non potra' concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalita' promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalita' di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli da Lei gia' ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sara' esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comportera' alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attivita' indicate nel presente punto.

3. Modalita' del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potra' essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalita' e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalita' sopra descritte; e' invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Societa' svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Societa' stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Societa' in qualita' di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Societa', i dipendenti o collaboratori della Societa' stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalita' indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati e' conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
- b) in totale autonomia, in qualita' di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalita' di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; societa' di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonche' societa' di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e' obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalita' di cui al punto 2 a Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI (societa' controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Societa' specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualita' dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati e' conoscibile al riferimento sotto indicato (*).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potra' esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Societa' la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonche' l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potra' rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potra' essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (*).

(*) elenco disponibile sul sito www.fondiarai-sai.it, presso le Agenzie della Societa' o l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011/6533613).

FONDIARIA-SAI S.p.A.



CONDIZIONI CONTRATTUALI

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato:

- alla scadenza del contratto, se l'Assicurato è in vita, oppure,
- al decesso dell'Assicurato, se si verifica prima della scadenza.

Il capitale assicurato si acquisisce mediante versamento di un premio unico dovuto inizialmente e di eventuali premi unici aggiuntivi facoltativi, e si rivaluta secondo quanto previsto all'art. 7.

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso, diminuito delle spese indicate all'art. 6.

Art. 2 - Premio

Il premio è dovuto dal Contraente, in unica soluzione, alla conclusione del contratto.

In ogni momento è possibile versare premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 1.000,00 e previo accordo con la Società.

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento dei premi, il Contraente deve versare i premi alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all'ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dal competente soggetto abilitato, purché in qualità di Agente della stessa;
- bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di Agente della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta.

Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite il competente soggetto abilitato che verrà appositamente indicato dalla Società.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure,
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto. In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti.

L'assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata nella scheda contrattuale.

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Art. 5 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:

FONDIARIA - SAI S.p.A. - Divisione SAI
 Direzione Vita
 Via Lorenzo il Magnifico, 1 - 50129 FIRENZE
 Fax: +39.055.4792024

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di Euro 50,00 a fronte delle spese sostenute.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 6 - Spese

In aggiunta al premio, il Contraente deve corrispondere alla Società i seguenti diritti:

- diritti di ingresso di Euro 15,00, dovuti insieme al premio unico iniziale,
- diritti di quietanza di Euro 1,00, dovuti insieme a ciascun premio unico aggiuntivo.

La Società trattiene una percentuale di ciascun premio unico versato (iniziale o aggiuntivo). Il suddetto caricamento proporzionale e' indicato nella tabella che segue in funzione del "capitale netto investito". Per "capitale netto investito" si intende l'ammontare dei premi complessivamente versati (compreso quello oggetto del calcolo), diminuito del capitale riscattato con eventuali riscatti parziali ai sensi dell'art. 8.

Capitale netto investito	Caricamento proporzionale
fino a Euro 49.999,99	4,0%
da Euro 50.000,00 a Euro 99.999,99	3,0%
da Euro 100.000,00 a Euro 199.999,99	2,0%
da Euro 200.000,00	1,0%

Per l'amministrazione del contratto e' dovuta una commissione annua di Euro 20,00, prelevata dal capitale assicurato in occasione di ciascuna rivalutazione. La suddetta commissione annua viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno e l'importo prelevato non puo' comunque superare quello degli interessi maturati per rivalutazione ai sensi del punto c) dell'art. 7.

Art. 7 - Modalita' di rivalutazione delle prestazioni assicurate

A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione "NUOVA PRESS 2000", una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Come stabilito al punto 2 del Regolamento, per questa serie di contratti la Società determina mensilmente il rendimento della Gestione realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il rendimento annuo cosi' determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo attribuito al contratto e' uguale al rendimento della Gestione diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:

- una commissione base, indicata nella seguente tabella in funzione del "capitale netto investito" alla data di rivalutazione considerata:

Capitale netto investito	Commissione base
fino a Euro 99.999,99	0,8%
da Euro 100.000,00	0,7%

- una commissione di performance, qualora il rendimento della Gestione ecceda il 5%, pari al 20% di tale eccedenza.

b) Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione e' pari al rendimento annuo attribuito. Per i primi 10 anni dalla decorrenza del contratto, viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2%. Trascorsi i primi 10 anni, la Società si riserva la facolta' di rideterminare la misura annua minima di rivalutazione, dandone comunicazione al Contraente almeno 30 giorni prima dell'anniversario della decorrenza del contratto dal quale ha effetto la

rideterminazione stessa. Ogni ulteriore rideterminazione della misura annua minima di rivalutazione potrà avvenire - con le stesse modalità - a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni da quella precedente.

c) Rivalutazione del capitale assicurato - Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, nonché alla scadenza oppure, eventualmente, al decesso dell'Assicurato o alla data di richiesta del riscatto totale.

Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente anniversario, o dalla decorrenza del contratto nel caso della prima rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b), per il "capitale medio del periodo".

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene

c.1) considerando il capitale assicurato all'inizio del periodo, quale risultante dalla precedente rivalutazione e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,

c.2) aggiungendo i capitali acquisiti con i premi versati nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento,

c.3) e, in caso di riscatti parziali effettuati nel periodo, sottraendo gli importi di capitale riscattato, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del riscatto.

Il capitale assicurato, così rivalutato, viene diminuito della commissione di amministrazione del contratto di cui all'art. 6. Il capitale risultante è quello inizialmente assicurato per il periodo successivo, da prendere in considerazione, ai sensi del precedente punto c.1), per la rivalutazione da effettuarsi al termine del periodo stesso.

Gli aumenti di capitale per rivalutazione vengono comunicati annualmente al Contraente.

Art. 8 - Riscatto

Il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.

Il riscatto totale può essere chiesto in qualsiasi momento e determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Se viene chiesto dopo che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza, il suo valore è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta; altrimenti il suddetto valore viene ridotto dell'1,5%.

Il riscatto parziale può essere chiesto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e determina, con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, la riduzione del capitale assicurato di un importo pari al capitale riscattato. Il primo riscatto parziale di ciascun anno non è soggetto ad oneri, quindi il suo valore è pari all'intero capitale riscattato; da ciascuno di quelli successivi viene invece trattenuta una commissione di Euro 25,00. Il riscatto parziale viene concesso a condizione che il capitale riscattato sia almeno pari a Euro 2.500,00 e che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a Euro 10.000,00.

Art. 9 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 10 - Opzioni

Alla scadenza del contratto, a condizione che l'età raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa, che il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato sia convertito, totalmente o parzialmente, in una delle seguenti prestazioni:

- una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (quindi ai Beneficiari designati nel caso di decesso dell'Assicurato) e, successivamente, fintanto che l'Assicurato è in vita;
- una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull'Assicurato superstite finché in vita.

Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a quello dell'assegno sociale stabilito dalla legge.

I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita.

Art. 11 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilita'.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

Art. 12 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e puo' in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non puo' essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Societa', rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Societa' di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Societa' o disposte per testamento.

Art. 13 - Pagamenti della Societa'

Tutti i pagamenti dovuti dalla Societa' in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verra' ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

Per il pagamento dovuto alla scadenza del contratto, e' necessario fornire alla Societa', tramite il competente soggetto abilitato, i documenti indicati nell'allegato A in relazione a tale causa di pagamento.

Gli altri pagamenti dovuti in esecuzione del contratto vengono effettuati previa richiesta alla Societa' sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria - da fornire alla Societa' tramite il competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Societa' richiedera' tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui e' sorto l'obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento, la Societa' abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Societa' della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'

Art. 14 - Obblighi della Societa' e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi contrattuali della Societa' e del Contraente risultano dall'originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

Art. 15 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto e' competente l'Autorita' Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Art. 16 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Alla Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata NUOVA PRESS 2000, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata NUOVA PRESS 2000, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della percentuale di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

La Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 161 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata NUOVA PRESS 2000;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 relativo all'ultimo mese dell'anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno, quale descritto al presente Regolamento;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO ABILITATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO	
Scadenza contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Codice fiscale del Beneficiario. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.
Riscatto totale	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti abilitati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Codice fiscale del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.
Riscatto parziale	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti abilitati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Codice fiscale del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti abilitati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Codice fiscale del beneficiario. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.
<p>Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.</p>	

